© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC/ L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la Justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA DI NOCERA E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 8436/25 e altri 3 – si veda l'elenco allegato)

SENTENZA

STRASBURGO

9 luglio 2026

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Nella causa Di Nocera e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Artūrs Kučs*, presidente*,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant*, giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 18 giugno 2026,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le precisazioni relative ai ricorsi sono riportati nella tabella allegata.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni. Inoltre, presentano anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

6. Invocando, espressamente o in sostanza, l'articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari

interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. Nelle sentenze di principio *Ventorino c. Italia,* n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia,* n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia,* n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia,* n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.

10. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

11. I ricorrenti hanno formulato altre doglianze ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (si veda la tabella allegata). Constatando che queste doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che queste doglianze rivelano anche delle violazioni dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella sentenza *Ventorino* (sopra citata).

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

12. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri* e *Antonetto,* sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

13. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;

2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;

3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;

4. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni;

5. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con mezzi adeguati l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata;

6. *Dichiara*
 a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 9 luglio 2026, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina	Artūrs Kučs
Cancelliere aggiunto f.f.	Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1]	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2]
1.	8436/25 07/03/2025	**Marco DI NOCERA** 1972	Pagliuca Mauro Avellino	Giudice di pace di Afragola, R.G. 13/2014, 30/01/2020	30/01/2020	in corso Più di 6 anni e 2 mesi e 19 giorni	Comune di Afragola e Comune di Napoli Pagamento di onorari di avvocato antistatario	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	2.540	250
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 9894/22, 04/01/2023	04/01/2023	in corso Più di 3 anni e 3 mesi e 14 giorni				
				Giudice di pace di Napoli, R.G. 15591/2022, 22/03/2023	22/03/2023	in corso Più di 3 anni e 27 giorni				
				Giudice di pace di Napoli, 15588/2022, 24/03/2023	24/03/2023	in corso Più di 3 anni e 25 giorni				

[1] Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1]	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2]
				Giudice di pace di Napoli. R.G. 9907/2022, 13/04/2023 Giudice di pace di Napoli, R.G. 28768/2022, 24/10/2023 Giudice di pace di Napoli, R.G. 64483/21, 15/12/2023	13/04/2023 24/10/2023 15/12/2023	in corso Più di 3 anni e 5 giorni in corso Più di 2 anni e 5 mesi e 25 giorni in corso Più di 2 anni e 4 mesi e 3 giorni				
2.	13176/25 18/04/2025	**Rosa CARLINO** 1977		Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 2026/2018, 22/03/2019 Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 2029/2018, 22/03/2019 Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 1677/18, 30/09/2019	22/03/2019 22/03/2019 30/09/2019	in corso Più di 7 anni e 27 giorni in corso Più di 7 anni e 27 giorni in corso Più di 6 anni e 6 mesi e 19 giorni	Amministrazione fiscale, pagamento di onorari di avvocato antistatario	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	5.250	250

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1]	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2]
				Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 1823/2018, 30/09/2019	30/09/2019	in corso Più di 6 anni e 6 mesi e 19 giorni				
				Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 1826/2018, 30/09/2019	30/09/2019	in corso Più di 6 anni e 6 mesi e 19 giorni				
				Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.516/2019, 30/09/2019	30/09/2019	in corso Più di 6 anni e 6 mesi e 19 giorni				
				Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 2025/2018, 19/02/2020	19/02/2020	in corso Più di 6 anni e 1 mese e 30 giorni				
				Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 1431/2018, 19/02/2020	19/02/2020	in corso Più di 6 anni e 1 mese e 30 giorni				
				Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 513/2019, 19/02/2020	19/02/2020	in corso Più di 6 anni e 1 mese e 30 giorni				

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1]	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2]
				Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 1848/2018, 20/02/2020	20/02/2020	in corso Più di 6 anni e 1 mese e 29 giorni				
				Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 1839/2018, 20/02/2020	20/02/2020	in corso Più di 6 anni e 1 mese e 29 giorni				
				Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 136/2019, 24/02/2020	24/02/2020	in corso Più di 6 anni e 1 mese e 25 giorni				
				Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 514/2019, 25/02/2020	25/02/2020	in corso Più di 6 anni e 1 mese e 24 giorni				
				Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 54/2019, 26/02/2020	26/02/2020	in corso Più di 6 anni e 1 mese e 23 giorni				
				Giudice di pace di Montecorvino Rovella, R.G. 508/2019, 27/02/2020	27/02/2020	in corso Più di 6 anni e 1 mese e 22 giorni				

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1]	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2]
3.	14136/25 24/04/2025	**Salvatore ESPOSITO** 1977	Cozzolino Fabio Portici	Giudice di pace di Napoli - R.G. 40231/2018, 02/03/2023 Tribunale di Napoli – R.G. 9118/2022, 20/02/2024	02/03/2023 20/02/2024	in corso Più di 3 anni e 1 mese e 16 giorni in corso Più di 2 anni e 1 mese e 29 giorni	Comune di Portici (R.G. 40231/2018) - pagamento di onorari di avvocato antistatario Ministero dell'Istruzione (R.G. 9118/2022) - pagamento di onorari di avvocato antistatario	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	3.450	250
4.	15969/25 24/04/2025	**Alessandro MICCOLI** 1976		Giudice di pace di Barra - R.G. 5731/2022, 23/05/2023 Giudice di pace di Napoli - R.G. 62356/2021, 21/09/2023	23/05/2023 21/09/2023	in corso Più di 2 anni e 10 mesi e 26 giorni in corso Più di 2 anni e 6 mesi e 28 giorni	Comune di Castel Volturno (R.G. 62356/2021) e Comune di Cellole (R.G. 5731/2022) - pagamento di onorari di avvocato antistatario	Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali	1.400	250